

2. MODIFICA DELLE “NORME” CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI DELLA C.E.I. PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI

Le “Norme” attualmente in vigore riguardanti la concessione di contributi finanziari a favore dei beni culturali ecclesiastici, sono state approvate dalla XLI Assemblea Generale della C.E.I. nel 1996 (cf Notiziario CEI/1996, pp. 93-97).

Dopo due anni la XLV Assemblea Generale del 9-12 novembre 1998 ha modificato le “Norme”, deliberando che all’art. 1 vengano aggiunti altri beni culturali finanziabili (cf Notiziario CEI/1998, pp. 331-333).

L’esperienza maturata con l’applicazione delle “Norme” ha suggerito ulteriori modifiche, anche alla luce delle conclusioni della Commissione Paritetica di verifica triennale della destinazione delle somme derivanti dall’otto per mille.

La XLVII Assemblea Generale, in particolare, oltre a dare alle “Norme” il titolo più proprio di “Disposizioni”, ha inteso semplificare le procedure, rendere più chiaro il senso delle disposizioni, inserire in forma organica nel testo originale le modifiche introdotte nei primi anni di applicazione.

Il testo delle disposizioni è stato approvato con il seguente esito: votanti n. 186; schede bianche: 1; schede nulle: 0; maggioranza richiesta: 94; placet: 182; non placet: 3.

Si pubblica la determinazione dell’Assemblea e, di seguito, per utilità di lettura, il testo integrale delle “Disposizioni”, evidenziando in corsivo le modifiche apportate.

Determinazione dell’Assemblea

LA XLVII ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

- VISTE le “Norme per la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana a favore dei beni culturali ecclesiastici”, nel testo attualmente vigente, approvate ai sensi della delibera C.E.I. n. 57;
- UDITA la relazione illustrativa delle modifiche proposte a seguito dei primi quattro anni di attuazione e delle conclusioni raggiunte in data

23 novembre 1999 dalla Commissione paritetica nominata dal Governo Italiano e dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi dell'articolo 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

– VISTI i paragrafi 2 e 5 della delibera C.E.I. n. 57,

a p p r o v a

la seguente determinazione

Le “Norme per la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana a favore dei beni culturali ecclesiastici” sono abrogate e sostituite dalle “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici” nel testo presentato all’Assemblea.

Testo delle “Disposizioni”

ART.1

Destinazione dei contributi

1. I Contributi finanziari per interventi a favore dei beni culturali ecclesiastici sono erogati dalla Conferenza Episcopale Italiana alle diocesi.

2. *Nei casi previsti dal Regolamento* possono essere erogati contributi anche agli istituti di vita consacrata e ad altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che ne abbiano fatto richiesta mediante gli Ordinari diocesani.

3. I contributi sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici *di proprietà dei seguenti enti: diocesi, chiesa cattedrale, capitolo, seminario, parrocchia;*
- b) *installazione di impianti di sicurezza per gli edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche, nonché per archivi e biblioteche specificamente previsti dall'intesa di cui all'art. 12, n. 1, comma terzo, dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense;*
- c) conservazione e consultazione di archivi e biblioteche *diocesani* e promozione di musei diocesani o di interesse diocesano;
- d) acquisto di *edifici di culto* a scopo di salvaguardia;

- e) restauro e consolidamento statico di *edifici di culto*;
- f) restauro di organi a canne;
- g) sostegno a iniziative per la custodia, la tutela e la valorizzazione di *edifici di culto* promosse dalla diocesi mediante volontari associati;
- h) sostegno a iniziative di livello nazionale promosse dall'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della C.E.I. *con riferimento agli edifici di culto e alle loro dotazioni storico-artistiche, nonché agli archivi e alle biblioteche specificamente previsti dall'intesa di cui all'art. 12, n. 1, comma terzo, dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense.*

4. Non sono ammissibili a contributo: interventi di adeguamento liturgico; restauri di beni artistici e storici, e archeologici; restauro di edifici di culto il cui importo di spesa complessivo sia inferiore alla somma stabilita periodicamente dal Consiglio Episcopale Permanente.

5. In via ordinaria non possono essere concessi ulteriori contributi per lo stesso progetto, in relazione alle iniziative indicate *nel* n. 3, lett. a), d), e) *ed f).*

6. I Contributi integrativi o straordinari, *fino al raggiungimento del massimo del contributo previsto e in un solo caso per ciascuna diocesi ogni anno*, possono essere concessi esclusivamente nei seguenti casi:

- a) *in caso di lavori resi imprevedibilmente necessari nonostante le indagini preliminari, purché afferenti al progetto iniziale;*
- b) *in caso di mancata erogazione di finanziamenti da parte di enti pubblici o privati, che li avevano formalmente disposti;*
- c) in presenza di eventi calamitosi.

ART. 2

Natura e forma dei contributi

1. I contributi della C.E.I. si configurano come concorso nella spesa che le diocesi italiane e gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti *previsti dalle presenti Disposizioni e dal Regolamento* debbono affrontare per la tutela e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza, a integrazione del sostegno finanziario offerto a tale scopo in primo luogo dalle comunità cristiane, da amministrazioni pubbliche e da privati.

2. Per le iniziative di inventariazione informatizzata il contributo è erogato "una tantum".

3. Per la dotazione di impianti di sicurezza, la conservazione e consultazione di archivi e biblioteche, la promozione di musei diocesani o

di interesse diocesano, *il sostegno a iniziative per la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto, il sostegno a iniziative di livello nazionale*, il contributo è annuale e ha natura forfettaria.

4. Per l'acquisto di *edifici di culto* a scopo di salvaguardia il contributo può essere erogato fino a un massimo del 30% della somma stabilita periodicamente dal Consiglio Episcopale Permanente.

5. In relazione a progetti di restauro e di consolidamento statico di edifici di culto *e di organi a canne*, il contributo può essere erogato fino a un massimo del 30% della somma stabilita periodicamente dal Consiglio Episcopale Permanente.

ART. 3

Condizioni per accedere ai contributi

1. Le iniziative e i progetti vengono ammessi a contributo alle seguenti condizioni:

- a) nei casi previsti dall'art. 1, n. 3, lett. a), b), c), e), f) e g): che sia dimostrata la proprietà ecclesiastica del bene;
- b) nel caso dell'inventariazione *informatizzata*: che essa sia redatta secondo i criteri e le disposizioni di cui al n. 22 del documento della C.E.I. "I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti" e *utilizzando* il programma predisposto dal Servizio Informatico della C.E.I.;
- c) nel caso di iniziative volte alla conservazione e alla consultazione di archivi e di biblioteche e alla promozione di musei diocesani o di interesse diocesano: che dette istituzioni svolgano regolare servizio o dimostrino di poter utilizzare il contributo a tale scopo;
- d) nel caso di acquisto *di edifici di culto* a scopo di salvaguardia: che sia dimostrata l'effettiva necessità dello stesso.
- e) nel caso di restauro e consolidamento statico di *edifici di culto e di organi a canne*: che il progetto *di restauro* sia stato approvato dall'Ordinario diocesano e dalla competente Soprintendenza non prima *di cinque anni dall'esercizio finanziario di riferimento* e che, alla data di presentazione della domanda di contributo, i lavori non siano stati iniziati.

ART. 4

Modalità di erogazione dei contributi

Le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'art. 1, n. 3, sono stabilite dal Regolamento esecutivo delle presenti *Disposizioni*.

ART. 5

Commissione per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici

L'esame delle istanze presentate dagli Ordinari diocesani e la valutazione complessiva delle opere per le quali si chiede il contributo sono demandati alla "Commissione per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici", le cui competenze sono stabilite dal Regolamento esecutivo delle presenti *Disposizioni*.

ART. 6

Competenza dell'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici

La fase istruttoria delle istanze presentate dagli Ordinari diocesani e la fase esecutiva delle *decisioni* assunte dalla "Commissione per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici", di cui all'art. 5, sono affidate all'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici.

ART. 7

Incaricati regionali per i beni culturali ecclesiastici

1. Ai fini della promozione della tutela dei beni culturali ecclesiastici e dell'applicazione omogenea delle presenti *Disposizioni* nelle diocesi italiane operano gli incaricati regionali per i beni culturali, nominati dalle Conferenze Episcopali Regionali.

2. Gli incaricati durano in carica cinque anni e hanno i seguenti compiti:

- a) promuovere *a livello diocesano*, in accordo con la Conferenza Episcopale Regionale e con i Vescovi delle singole diocesi, la tutela e il restauro dei beni culturali, in conformità con le Norme della C.E.I. promulgate il 14 giugno 1974 e con gli Orientamenti della *medesima* pubblicati il 9 dicembre 1992;
- b) offrire *suggerimenti* alla "Commissione per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici" in ordine alla formulazione e alla gestione del programma annuale;
- c) garantire la corrispondenza delle opere realizzate con i contributi *della* C.E.I. ai progetti approvati;
- d) certificare lo stato delle opere ammesse a contributo in tutte le fasi di esecuzione.

ART. 8

Compiti della Consulta nazionale per i beni culturali ecclesiastici

La Consulta nazionale per i beni culturali ecclesiastici offre orientamenti alla "Commissione per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici", in vista della formulazione e della gestione del programma annuale.

ART. 9

Regolamento esecutivo

Le modalità esecutive delle presenti *Disposizioni* sono stabilite con apposito Regolamento, approvato dalla Presidenza della C.E.I.

ART. 10

Deroghe

Contributi in deroga *a quanto stabilito* nelle presenti *Disposizioni* possono essere concessi *dalla Presidenza della C.E.I.* soltanto in casi eccezionali, sentita la Commissione di cui all'articolo 5.